

NOTIZIE FLASH: LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MESE DI MARZO



RIFERIMENTI

Decreto-legge 21.3.2022 n. 21
Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78
Art. 29, DL n. 17/2022
Art. 2, comma 2, DL n. 282/2002

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

IN SINTESI

Di seguito le principali novità di rilievo per il mese di marzo 2022.

Caro carburante, decreto in Gazzetta Ufficiale

#generale

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato nella serata del 21 marzo l'atteso decreto "**Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**" all'interno del quale, come sappiamo, sono incluse alcune misure per **frenare il caro energia**. A partire dalla giornata di **martedì 22 marzo sono entrate in vigore le norme contenute nel decreto, con i primi effetti sui prezzi della benzina e del diesel**.

La comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale recita così: "In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri".

Attenzione però, **questa misura non sarà strutturale ma durerà per un mese**. Una scelta che è stata presa dal Governo in quanto si vuole valutare come evolverà il mercato nel corso delle prossime settimane. Dunque, se tra un mese i prezzi non dovessero essere scesi, **è possibile che il Governo intervenga ulteriormente**.

Compensazione crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo

#fisco

Visto il possibile utilizzo in compensazione del credito IVA 2021, risultante dal modello IVA 2022, ricordiamo quanto stabilito dal decreto legge n. 78 del 2010. Nello specifico: **la compensazione dei crediti** di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a €. 1.500,00, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, e **per i quali e' scaduto il termine di pagamento**. In caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione del 50% dell'importo dei suddetti debiti fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

E' comunque **ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.

NB. Si consiglia di monitorare eventuali debiti iscritti a ruolo e di comunicare gentilmente allo Studio l'eventuale superamento di tale limite.

Rivalutazione terreni e partecipazioni all'1.1.2022

#fisco

L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla **data dell'1.1.2022, non in regime di impresa**, da parte di **persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali**.

È fissato al **15.6.2022 il termine entro il quale effettuare:**

- la **redazione / asseverazione** della perizia di stima;
- il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta.

Come disposto dal comma 2 del citato art. 29 "... le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento". Ne consegue che per la rivalutazione all'1.1.2022 **l'imposta sostitutiva è aumentata dall'11% al 14%** a prescindere dalla tipologia di "bene" rivalutato, ossia per:

- a. le partecipazioni qualificate e non qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis, TUIR;
- b. i terreni (edificabili / agricoli).

Comunicazione lavoratori occasionali: dal 1° maggio attivo solo il canale telematico

#lavoro

L'Istituto Nazionale del Lavoro, con **nota n. 573 del 28 marzo 2022**, ha informato che **fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare a effettuare la comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale a mezzo e-mail**, secondo le modalità illustrate nella nota n. 29/2022. A decorrere dal **1° maggio 2022, l'unico canale valido** per assolvere a tale obbligo **sarà quello telematico** messo a disposizione dal Ministero del lavoro e **non saranno ritenute valide** (e saranno quindi sanzionabili) le **comunicazioni effettuate a mezzo e-mail** direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Alla procedura telematica di comunicazione si **accede autenticandosi** nel "portale servizi.lavoro.gov.it" e cliccando sulla procedura "**Lavoro autonomo occasionale**". Scegliendo "**Nuova comunicazione**" è possibile compilare le sezioni che compongono il modulo.

Si ricorda che l'**omessa o tardiva trasmissione** della comunicazione **comporta l'irrogazione** in capo al committente di una **sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500**, non diffidabile

Lo Studio ed il suo Team rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti